

**DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2014  
220/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO AD ANNO  
TERMICO AVVIATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 maggio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il

servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS;

- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 108/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 108/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 109/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 108/2014/R/GAS);
- il calendario delle procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio per servizi di punta ed uniforme ad anno termico in corso, pubblicato dalla società Stogit S.p.A. sul proprio sito internet.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto 19 febbraio 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 stabilendo in particolare:
  - le capacità di stoccaggio di modulazione afferenti i servizi di punta e uniforme e per servizi integrati per la rigassificazione;
  - l'offerta delle medesime capacità nell'ambito di due prodotti distinti in base al periodo di iniezione (mensile o stagionale);
  - le medesime capacità siano offerte mediante procedure di asta competitiva stabilite dall'Autorità, per ciascuna delle quali sia definito un prezzo di riserva, che tenga anche conto dell'evoluzione dei mercati, da non rendere noto ai richiedenti.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 85/2014/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 19 febbraio 2014, nonché i criteri per la determinazione delle prestazioni associate ai servizi di punta ed uniforme;
- in merito alle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, detta deliberazione ha previsto, all'articolo 6, che per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva sulla base di criteri, definiti dall'Autorità, che tengono conto:
  - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo (comma 2, lettera a));
  - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate al gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo (comma 2, lettera b));
  - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio (comma 2, lettera c));

- in merito alle prestazioni associate al servizio di punta ed al servizio uniforme, la deliberazione 85/2014/R/GAS ha previsto, all'articolo 3, comma 3, che eventuali prestazioni disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli utenti, come sopra determinate, sono attribuite agli utenti *pro quota*;
- con le deliberazioni 108/2014/R/GAS e 109/2014/R/GAS, l'Autorità ha definito la formula di calcolo del prezzo di riserva per il conferimento delle capacità di stoccaggio da parte delle società Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A.;
- queste ultime deliberazioni prevedono specifici criteri di pubblicazione al fine di salvaguardarne la riservatezza.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

in relazione alle modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio:

- il riferimento alle quotazioni dei prodotti presso l'*hub* TTF è funzionale all'esigenza di correlare il prezzo di riserva ad un mercato liquido poco esposto a rischi di manipolazione, oltre che a replicare i criteri utilizzati per la valorizzazione della materia prima per il servizio di tutela, a cui il prodotto di punta stagionale è principalmente rivolto;
- le quotazioni a termine nei mercati PSV e TTF hanno registrato, negli ultimi due mesi, andamenti disallineati non giustificati dai costi attesi di logistica; ed in particolare le quotazioni dei prodotti con consegna di gas nel semestre estivo presso l'*hub* TTF hanno registrato, nel mese di aprile, un andamento al ribasso a cui non è corrisposta un'analoga contrazione dei prezzi dei prodotti con consegna di gas nel semestre estivo presso il PSV;
- l'entità di tale fenomeno è stata tale da rendere il differenziale stagionale presso l'*hub* TTF maggiore di quello al PSV, invertendo la situazione storicamente osservata – differenziale stagionale presso l'*hub* TTF minore di quello al PSV – considerata per la determinazione dei prezzi di riserva sopra richiamati;
- tale fenomeno rischia di rendere – a parità di condizioni – il prezzo di riserva, se determinato con riferimento alle quotazioni rilevate al TTF, eccessivamente elevato rispetto a strategie di approvvigionamento che hanno il PSV come riferimento per le negoziazioni, ovvero che, nella fattispecie, potrebbero beneficiare di un differenziale stagionale potenzialmente inferiore rispetto al prezzo minimo – il prezzo di riserva – a cui è possibile acquisire capacità di stoccaggio;
- l'articolo 6, comma 6.2, lettera b) della deliberazione 85/2014/R/GAS sarebbe superato dall'utilizzo di prodotti quotati al PSV, in quanto questi sono già comprensivi di tutti gli oneri aggiuntivi applicati al gas immesso in rete nel periodo invernale e quelli applicati nel corrente periodo estivo;
- nel corso dei mesi di marzo e aprile è stata conferita dalla società Stogit S.p.A. una capacità di spazio pari a circa 6,2 miliardi di standard metri cubi – pari a circa il 70% della disponibilità iniziale – di cui 3,7 miliardi di standard metri cubi come prodotto stagionale e 2,5 miliardi di standard metri cubi come prodotti mensile;
- la capacità conferita come prodotto stagionale è stata conferita pressoché interamente nell'ambito della prima asta effettuata; e che nelle rimanenti aste per prodotti stagionali solo una quota trascurabile delle offerte di acquisto è risultata superiore al prezzo di riserva;

- la capacità della società Edison Stoccaggio S.p.A. è stata interamente conferita nella prima procedura di conferimento.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

in relazione ai criteri per la determinazione delle prestazioni associate al servizio di punta e al servizio uniforme:

- l'articolo 3, comma 3, della deliberazione 85/2014/R/ GAS disciplina le modalità di determinazione delle prestazioni associate alle capacità di iniezione per i servizi di punta e uniforme con iniezione stagionale e mensile sulla base delle giacenze minime e massime previste all'inizio e al termine di ciascun mese e della giacenza effettiva di ciascun utente; qualora i quantitativi effettivamente complessivamente iniettabili in stoccaggio nel corso di un mese risultassero inferiori alla differenza fra giacenza massima e minima di sistema, le prestazioni di iniezione determinate ai sensi del comma 3.3, e rese disponibili all'utente dei servizi con iniezione mensile potrebbero non essere sufficienti a consentire il completo riempimento della capacità conferita.

**RITENUTO, CHE:**

- sia opportuno ed urgente integrare l'articolo 6 della deliberazione 85/2014/R/GAS, prevedendo che per i servizi stagionali, uniforme e di punta, a partire dalle aste successive al 16 maggio 2014, i prodotti quotati presso l'*hub* TTF siano integrati con analoghi prodotti quotati al PSV;
- sia contestualmente opportuno condurre approfondimenti sull'andamento del differenziale al PSV al fine di valutare l'esigenza di apertura di specifiche istruttorie;
- le integrazioni all'articolo 6 della deliberazione 85/2014/R/GAS trovino generale applicazione nell'ambito delle disposizioni attuative per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014/2015;
- sia, pertanto, necessario procedere all'integrazione delle disposizioni, di cui alla deliberazione 108/2014/R/GAS, alla società Stogit S.p.A., per le capacità ancora disponibili;
- sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione 85/2014/R/GAS, in materia di determinazione delle prestazioni associate alle capacità di iniezione, prevedendo che eventuali prestazioni disponibili eccedenti quelle inizialmente rese disponibili al complesso degli utenti siano attribuite prioritariamente agli utenti dei servizi con iniezione mensile, per quanto necessario a consentire il completo riempimento delle capacità di cui dispongono per tali servizi.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- le disposizioni del presente provvedimento siano rese pubbliche per quanto attiene alle modifiche ed integrazioni alla deliberazione 85/2014/R/GAS;
- le disposizioni circa la pubblicazione della deliberazione 108/2014/R/GAS si applichino anche alle integrazioni a detta deliberazione, disciplinate dal presente provvedimento

## DELIBERA

1. di sostituire, all'articolo 3, comma 3, della deliberazione 85/2014/R/GAS, le parole tra "Eventuali" e " $R_u$ " con le seguenti:  
"Eventuali prestazioni disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli utenti come sopra determinate sono attribuite prioritariamente agli utenti dei servizi con iniezione mensile, per quanto necessario affinché la prestazione assegnata per questi servizi consenta il completo riempimento delle capacità di cui dispongono per i servizi medesimi; quelle eventualmente ancora eccedenti sono assegnate così da minimizzare le differenze tra quanto assegnato a ciascun utente e quanto lo stesso avrebbe ottenuto utilizzando un criterio pro quota sulla base del  $R_u$ .";
2. di aggiungere, all'articolo 6 della deliberazione 85/2014/R/GAS, dopo il comma 2, il seguente comma:  

"6.3 A partire dal 16 maggio 2014, i criteri di definizione del prezzo di riserva tengono conto anche della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate al PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo."
3. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 108/2014/R/GAS con l'Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere l'Allegato A al presente provvedimento alla società Stogit S.p.A., con l'obbligo per detta impresa di mantenerne la riservatezza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), nonché la deliberazione 85/2014/R/GAS come modificata ed integrata dal presente provvedimento.

16 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*